

Novità fiscali dell'8 novembre 2011, novità in tema di antiriciclaggio

Pubblicato il 8 novembre 2011

Antiriciclaggio: circolare sulle operazioni superiori a € 2.500,00 e conti dormienti; in previsione scritture contabili sostituite dagli E/C bancari e cedolini paga via e-mail; depositi IVA: snellite le procedure per la garanzia ed addizionali IRPEF progressive; al negoziante che chiude l'attività non si applicano gli studi di settore; nuovo sistema deleghe intermediari aziende: proroga periodo transitorio; disciplina dei servizi di pagamento: circolare di Assonime; novità in materia di società non operative: circolare IRDCEC per i Commercialisti; definizione delle liti fiscali pendenti: circolare della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro

Indice:

- 1) Antiriciclaggio: Circolare sulle operazioni superiori a € 2.500,00 e conti dormienti**
- 2) In previsione scritture contabili sostituite dagli E/C bancari e cedolini paga via e-mail**
- 3) Depositi Iva: Snellite le procedure per la garanzia ed addizionali Irpef progressive**
- 4) Al negoziante che chiude l'attività non si applicano gli studi di settore**
- 5) Nuovo sistema deleghe intermediari aziende: Proroga periodo transitorio**
- 6) Disciplina dei servizi di pagamento: Circolare di Assonime**
- 7) Novità in materia di società non operative: Circolare IRDCEC per i Commercialisti**
- 8) Definizione delle liti fiscali pendenti: Parere della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro**

1) Antiriciclaggio: Circolare sulle operazioni superiori a € 2.500,00

Niente problemi (in particolare, niente sanzioni) per i prelievi ed i versamenti oltre soglia in banca. Antiriciclaggio senza automatismi sui limiti per l'utilizzo del denaro contante, dei libretti e dei titoli al portatore oltre 2.500 euro.

Le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione e, pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dell'Economia e delle finanze. Tale comunicazione è dunque obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa.

Lo ha precisato il **Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare del 04 novembre 2011**, che ha fornito chiarimenti in materia di disciplina antiriciclaggio e connessi obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 231/2007.

La circolare si è poi soffermata sul contenuto del recente D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011 (cd. manovra di ferragosto 2011).

Difatti, l'art. 2, comma 4, del D.L. 138/2011, ha ridotto il limite per l'utilizzo del denaro contante, dei libretti e dei titoli al portatore A € 2.500,00.

Viene precisato che il D.L. 138/2011, che ha comunque confermato l'impianto normativo esistente, ha soltanto abbassato la soglia rilevante ai fini dell'uso di denaro contante, libretti e titoli al portatore.

Pertanto, il Ministero ribadisce che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante, oltre la soglia di € 2.500,00, richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una

violazione dell'art. 49 e, pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa. Questi elementi devono essere correttamente indicati nella comunicazione così da consentire all'Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione della normativa antiriciclaggio, relativamente alla movimentazione di contante.

Conti dormienti

Niente pubblicazione dell'elenco dei conti dormienti sui quotidiani nazionali, se il costo della stessa pubblicazione supera il 10% del valore totale dei conti dormienti da pubblicare.

Lo ha precisato la circolare n. 83689 del 25.10.2011, diffusa dal dipartimento del Tesoro, in relazione alla pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale dei dati relativi ai "conti dormienti", ovvero quei rapporti contrattuali in relazione ai quali, da parte del titolare o da terzi delegati, non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione per almeno dieci anni.

2) In previsione scritture contabili sostituite dagli E/C bancari e cedolini paga via e-mail

Si susseguono in maniera frenetica le tante novità che man mano vengono inserite dal Legislatore nella manovra per la stabilità economica del nostro paese.

Difatti, tra quelle di natura tributaria emerge, nel **maxiemendamento** alla citata **legge di stabilità**, la circostanza che gli estratti conti bancari sostituiranno le scritture contabili delle imprese in contabilità semplificata e dei lavoratori autonomi.

I limiti per le liquidazioni trimestrali dell'Iva verranno adeguati a quelli più elevati previsti per l'accesso al regime di contabilità semplificata (€ 700.000,00 per le vendite; € 400.000,00 per le altre attività).

Saranno, inoltre, resi più rapidi i tempi di risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti all'Agenzia delle Entrate (passeranno da 120 gg a 90 gg).

Busta paga via e-mail

Pare scomparirà anche la busta paga cartacea. Il cedolino diventa una copia del libro unico del lavoro, da consegnarsi entro tre giorni dall'erogazione delle paghe e non più contestualmente e non necessariamente in forma cartacea. Sarà possibile, in pratica, una consegna per e-mail. L'obbligo di consegna, poi, non interessa solo i dipendenti ma anche i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.

Chi non rispetterà questo provvedimento contenuto nel maxiemendamento al DDL di stabilità rischierà una sanzione.

La mancata consegna del prospetto verrebbe punita con la multa da € 125,00 a € 770,00. Le sanzioni aumenteranno se riguardano più di cinque lavoratori o se la mancata consegna si è verificata in almeno 5 mensilità (da € 200,00 a € 1.000,00); se riguardano più di 10 lavoratori e più di 10 mensilità le sanzioni variano da € 500,00 a € 1500,00.

3) Depositi Iva: Snellite le procedure per la garanzia e addizionali Irpef progressive

In relazione ai depositi Iva, l'Agenzia delle Dogane ha accolto le raccomandazioni della Commissione parlamentare della Camera, snellendo le procedure per l'esonero dalla prestazione della garanzia per l'Iva all'importazione.

Difatti, **l'Agenzia delle Dogane**, con la **nota protocollo n. 127293 del 4 novembre 2011**, ha precisato che non occorre il rispetto di determinati indici, ma è sufficiente l'iscrizione camerale da almeno un anno e l'assenza di carichi tributari pendenti. Ciò che preoccupava le imprese nazionali era l'art. 7 del D.L. n. 70/2011 che ha stabilito l'obbligo per le importazioni di beni destinati ad essere introdotti in un deposito Iva, di prestare una garanzia commisurata all'imposta dovuta, ma sospesa per effetto dell'immissione in deposito.

In particolare, viene disposto che, limitatamente all'esonero ex art. 90 del TULD dalla prestazione di garanzia per l'introduzione di beni nei depositi Iva, gli Uffici delle Dogane hanno il compito di verificare, su istanza di parte, la solvibilità aziendale di un soggetto attraverso l'esame dei seguenti elementi:

- Iscrizione del soggetto alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da almeno un anno;
- dati risultanti dal certificato storico rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- assenza di carichi pendenti come risultante dal certificato, approvato con Determinazione del

Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001, rilasciato dal competente Ufficio delle Entrate;

- dichiarazione, resa dal soggetto ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, di aver effettuato, nel corso dell'ultimo anno, operazioni di importazioni di merci non comunitarie in relazione alle quali commisurare l'ammontare dell'esonero stesso, senza che siano state rilevate irregolarità sanzionabili.

Modalità di presentazione delle istanze

Le istanze di esonero dal prestare cauzione, esonero valido esclusivamente per l'introduzione di beni nei depositi Iva, vanno presentate all'Ufficio delle Dogane territorialmente competente in relazione alla sede del soggetto istante, con allegata la suddetta documentazione.

Validità dell'esonero

L'esonero dal prestare cauzione in trattazione ha validità annuale ed è rinnovabile ad istanza di parte.

Addizionali Irpef progressive

Dal canto suo il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha illustrato le regole da osservare se il Comune delibera più aliquote di addizionale Irpef.

Occorre garantire la gradualità sulla base degli scaglioni di reddito nazionali. Il chiarimento non è stato diffuso per il tramite di una circolare ma con una risposta fornita ad un Comune che chiedeva delucidazioni sulla modalità di applicazione dell'addizionale dopo le modifiche introdotte con l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 (convertito in Legge n. 148/2011).

Per tale Ministero, in caso di più aliquote, l'applicazione deve avvenire utilizzando gli scaglioni di reddito stabiliti ai fini Irpef secondo il principio della progressività dell'imposta vigente nel nostro ordinamento.

4) Al negoziante che chiude l'attività non si applicano gli studi di settore

Niente studio di settore al negoziante in crisi economica che poi è costretto a chiudere l'attività. Hanno sempre natura di presunzioni semplici gli accertamenti basati su tali metodi matematico/statistici. In particolare, all'attività di breve durata non si applicano gli studi di settore.

Lo ha stabilito la **Corte di Cassazione**, con la **decisione n. 23015 del 4 novembre 2011**.

Per i giudici supremi della sezione tributaria la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati, ma nasce solo in seguito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente. In questa sede il contribuente deve provare la sussistenza delle condizioni che giustificano l'esclusione.

Il ricorso in Cassazione era stato presentato dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento poiché l'Ufficio delle Entrate aveva applicato in maniera automatica le risultanze statistiche, senza nemmeno tenere conto della "realtà reddituale dell'accertato, realtà che in effetti

ha condotto in breve tempo alla cessazione dell'attività e alla restituzione al Comune della licenza commerciale senza che sia stato possibile procedere neppure ad una cessione a qualsiasi titolo dell'azienda".

Peraltro, la Suprema Corte ha censurato i motivi di impugnazione delle Entrate basati sull'autosufficienza dei soli metodi standardizzati a fondare l'accertamento annullato e, condividendo i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenze n. 26635, 26636, 26637, 26638 del 2009), ha ribadito che:

- la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici;
- i caratteri di gravità, precisione e concordanza della presunzione possono essere acquisiti solo in sede di contraddittorio, adattando i risultati presunti all'effettiva situazione del contribuente.

Nel concordato transazione fiscale facoltativa

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22931 del 4 novembre 2011, ha stabilito che il concordato preventivo non può essere omologato se l'azienda in crisi non ha posto in essere la transazione con il fisco.

Il parere favorevole dell'Amministrazione non è, invece, necessario per gli altri crediti d'imposta.

5) Nuovo sistema deleghe intermediari aziende: Proroga periodo transitorio

L'Inps continuerà ad accettare, fino al mese di dicembre 2011, i flussi Uniemens anche da parte degli intermediari operanti con le vecchie modalità. Ciò per consentire l'adeguamento al nuovo sistema di gestione delle deleghe (circolare 28/2011) ai datori di lavoro che non avessero ancora provveduto.

Lo rende noto la **nota Inps del 07 novembre 2011**, secondo cui ai soggetti che non risultino delegati secondo le nuove modalità non sarà però consentito l'accesso ai nuovi servizi, compresa la comunicazione bidirezionale e le istanze telematiche relative alla fruizione dei benefici connessi ad alcune tipologie di assunzione.

In particolare, con il messaggio Inps n. 20474 del 28 ottobre 2011 sono state fornite maggiori informazioni sulle modalità di accesso ai servizi per le aziende e per il rilascio del Pin.

6) Disciplina dei servizi di pagamento: Circolare di Assonime

Assonime, con la circolare n. 29 del 2011, ha analizzato l'impatto della disciplina dei servizi di pagamento sull'operatività delle società e dei gruppi di natura non finanziaria.

Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 ha attuato nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

Questa nuova disciplina ha un impatto operativo di un certo rilievo anche sui gruppi di natura non finanziaria, in particolare in merito all'attività di cash pooling e all'attività di utilizzazione di

strumenti di pagamento a spendibilità limitata.

Una società appartenente ad un gruppo può esercitare liberamente per conto di altre società del gruppo stesso l'attività di cash pooling, e più in generale le attività di pagamento di soggetti terzi e di incasso da parte di soggetti terzi, a patto che per la movimentazione dei pagamenti ci si avvalga di un soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento.

Non rientrano nella disciplina sui servizi di pagamento quei servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall'emittente o in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi.

(Assonime, nota del 07 novembre 2011)

7) Novità in materia di società non operative: Circolare IRDCEC per i Commercialisti

Riguardo le ("pesanti") novità introdotte dal Legislatore (con il D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, cd. manovra di ferragosto), per le società di comodo, l'**IRDCEC**, con la **circolare n. 25-IR del 31 ottobre 2011**, ha inteso fornire chiarimenti anche sul dubbio relativo alla utilizzabilità o meno delle perdite fiscali conseguite nei periodi di imposta in cui opera la presunzione di non operatività.

Usualmente, afferma l'Istituto di Ricerca dei Commercialisti in tale neo documento dottrinale, le perdite conseguite in un periodo in cui non si supera il test di operatività non possono essere

riportate in avanti a scomputo di redditi futuri. Con le nuove disposizioni la presunzione di “non operatività” prescinde dal superamento del test; può, pertanto, accadere che il contribuente sia considerato di comodo perché in perdita, pur avendo superato il test.

Secondo l'IRDCEC pare logico ritenere che le perdite conseguite nei periodi in cui opera la presunzione siano da considerare non riportabili, considerato che, dal dato letterale della norma, traspare l'intenzione di sostituire il test ordinario di operatività con la presunzione di legge, lasciando, però, inalterate tutte le conseguenze proprie derivanti dalla non operatività (comprese quelle in tema di Iva e di IRAP).

Viene poi rilevato che l'intervento normativo appare in controtendenza rispetto alla modifica dell'art. 84, comma 2, del T.U.I.R., che ha consentito il riporto illimitato delle perdite prodotte dai soggetti IRES (anche se il loro utilizzo è stato limitato all'80% del reddito degli anni successivi) e, soprattutto alla previsione, rimasta inalterata, del riporto pieno e illimitato delle perdite d'impresa generate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione. Infatti, il Legislatore, da un lato, considera “fisiologiche” le perdite relative alla fase di start up e, dall'altro, presume non operative le società che generano perdite per tre periodi di imposta consecutivi, non escludendo da tale previsione quelle dei primi tre periodi di imposta.

Inoltre, a parere di detto Istituto, la nuova disciplina risulta ancor più penalizzante per i soggetti che, dopo i primi tre esercizi in perdita fiscale, dichiarano nel quarto anno, per la prima volta, un reddito che dovrà essere assoggettato a tassazione con l'aliquota IRES del 38%; in sostanza, il soggetto risulterebbe penalizzato proprio nel primo anno di redditività.

8) Definizione delle liti fiscali pendenti: Parere della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro

Sulla definizione delle liti fiscali pendenti, introdotta dall'art. 39, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011 n. 111, al fine di deflazionare il contenzioso esistente, la **Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro**, con la **circolare n. 05 del 07 novembre 2011**, ha posto in evidenza i relativi aspetti critici anche al fine di porre rimedio a ciò molto tempo prima della scadenza prevista.

Non sono, dunque, bastati i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 48 del 24 ottobre 2011.

Si avvicina, quindi, il termine conclusivo per definire le liti fiscali pendenti, difatti, tale definizione si ottiene mediante il pagamento, entro il 30 novembre 2011, in unica soluzione, dell'importo previsto, il quale è diverso a seconda dell'ultima pronuncia resa dalla Commissione tributaria o dalla Corte di Cassazione, ovvero della mancanza di pronuncia in quanto al lite pende ancora nel primo grado di giudizio.

L'apposita domanda di definizione delle essere prodotta all'Agenzia delle entrate, entro il 2 aprile 2012, mediante apposito software, reso disponibile in data 4 novembre 2011.

Tra i rilievi critici viene, infatti, affermato che un aspetto che meriterebbe di essere rivisitato da parte dell'Agenzia delle Entrate è quello riferito alla impossibilità di definire le liti passate in giudicato nel lasso di tempo compreso tra il 2 maggio 2011 e il successivo 5 luglio, data di entrata in vigore della disposizione. Tale mancanza viene imputata alla fretta del Legislatore, viene quindi auspicato un intervento di apertura da parte delle Entrate.

Accertamento con disconoscimento delle perdite dichiarate

Altro aspetto cui viene auspicato un chiarimento aggiuntivo rispetto a quanto già affrontato dall’Agenzia nella citata circolare n. 43, è quello riferito ad accertamenti fiscali che hanno portato ad una rettifica delle perdite dichiarate.

Non risulta chiaro se il contribuente possa rinunciare a definire solo una parte della perdita.

In proposito, la Fondazione Studi dei CDL ritiene di poter affermare che l’esempio numerico del paragrafo 3.2 della circolare, sia frutto di una mera approssimazione esemplificativa, laddove nel fare il calcolo della valore della lite, si tiene in considerazione solo l’Ires, che si attesta a € 19.250,00, trascurando che è quasi la regola che accertamenti come quelli presi ad esempio dall’Ufficio (rettifica dei ricavi) comportano anche l’imputazione di Irap e l’Iva.

Una questione che riveste particolare importanza ai fini del calcolo del valore della lite è quella concernente i contenziosi, con disconoscimento di una perdita dichiarata, aventi ad oggetto l’Irpef, che, come noto, è calcolata in base agli scaglioni di reddito.

Viene ritenuta utile la previsione di una deduzione forfetaria dell’imposta per tenere in considerazione il meccanismo delle detrazioni, in alternativa al ricalcolo della dichiarazione.

Accertamenti con recuperi dei contributi previdenziali

Un ulteriore aspetto che merita una soluzione, ad evitare contenziosi è quello dei contributi previdenziali connessi ad un accertamento di maggior reddito.

Pare alla citata Fondazione che la definizione fiscale trascina con se anche la sanatoria contributiva.

Importi già riscossi

Secondo la circolare della suddetta Fondazione è iniquo che sia negata la possibilità di ottenere rimborso della differenza pari al 20% (tra il 50% già versato ed il 30% richiesto, invece, per la definizione della lite).

Valore della Lite

Viene auspicato che il limite attualmente previsto di € 20.000,00 possa venire elevato.

Istanza e rapporti con gli uffici

La possibilità di presentare la documentazione sul modello cartaceo in assenza della procedura telematica messa in linea solo il 4 novembre 2011 ha costituito una opportunità per i contribuenti. Viene ritenuto indispensabile che l'amministrazione centrale definisca una procedura che preveda l'obbligo di convocare il contribuente nell'ipotesi in cui l'Ufficio ravvisi i presupposti per il diniego della definizione in modo da poter consentire al contribuente medesimo, nel reciproco interesse e a vantaggio dell'economia della gestione della pratica, di produrre documentazione e formulare osservazioni.

Vincenzo D'Andò

